

VALENZA

Deliberazione n. 73

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di I convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS. 19.08.2016 N.175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N.100 - APPROVAZIONE

L'anno DUEMILADICIOTTO

Addi VENTI

Del mese di DICEMBRE

Alle ore 18:26

nella sala delle adunanze consiliari.

Convocato previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale Nelle persone dei Signori:

S	ĺ	n	d	а	C	o
---	---	---	---	---	---	---

BARBERO Gianluca Mario Francesco

Pres.	Ass.
Х	

Consiglieri

BINDI Luca
CASSANO Sergio
CRESTA Sergio
DI CARMELO Salvatore
ICARDI Alessandra
ICARDI Federico
LEVATI Paola
MERLINO Luca

Pres.		Ass.	Consiglieri		
	Х		ODDONE Maurizio		
Г	Х		ORLANDO Giosuè		
	Х		PATRUCCO Paolo Giovanni		
	Х		ROSSI Luca Angelo		
Г	Х		ROSSI Nadia		
	Х		VARONA Davide		
		≉,X	ZAIO Daniela		
	Х		ZANGHI Annamaria		

Pres.	Ass.
Х	
	Х
Х	
	Х
Х	
Х	
Х	
Х	

Consiglieri assegnati al Comune n. 16

Partecipa il Segretario Generale Dott. Stefano VALERII

Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore DI CARMELO

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Parere favorevole

La Dirigente del III Settore: Dott.ssa Lorenza Monocchio F, TO MONO CCHIO In ordine alla regolarità contabile:

Parere favorevole

La Dirigente del III Settore: Dott.ssa Lorenza Monocchio FTO HONOCCHIO

Si dà atto che:

- Nel corso della trattazione del primo argomento dei lavori della odierna seduta sono entrati in aula i Consiglieri Paola Levati e Luca Rossi – Presenti nr.16
- Nel corso della trattazione del secondo argomento è entrato in aula il Consigliere Giosuè Orlando Presenti nr.17
- Nel corso della trattazione del quarto argomento definitivamente i lavori della seduta i Consiglieri Sergio Cassano e Luca Rossi – Presenti nr.15
- Nel corso della trattazione del presente argomento abbandonano definitivamente i lavori della seduta i Consiglieri Luca Bindi e Federico Icardi Presenti nr.13
- Relaziona l'oggetto il Sindaco Gianluca Barbero
- Sull'argomento intervengono il Consigliere Luca Merlino (Con Noi per la Città) ancora il Sindaco Gianluca Barbero, la Consigliera Daniela Zaio ed ancora il Consigliere Merlino.
- Al momento della votazione hanno abbandonato l'aula i Consiglieri Luca Merlino, Maurizio Oddone.
 Paolo Patrucco e Annamaria Zanghi Presenti nr.9

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione deil'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- -- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28-09-2017, il Comune ha approvato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26*, *comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società partecipate possedute dal Comune di Valenza;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici competenti del III' Settore, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee di indirizzo del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: "il processo di razionalizzazione — nella sua formulazione straordinaria e periodica — rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24—co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna-amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c.612, legge 23-12-2014 n. 190, con Decreto Sindacale n. 10 del 31-03-2016, ed i risultati dallo stesso ottenuti:

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede, allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, in sede di sedute in data 13-12-2018 e 18-12-2018, la Commissione Consiliare n.1, Bilancio e Programmazione, Informatizzazione, Società Partecipate, Politiche del personale, Polizia Amministrativa, Informazione, Controllo di Gestione, ha esaminato il Piano di Revisione straordinario de quo:

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, come risultante dall'Allegato B) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Dirigente del Settore Finanziario;

VISTI:

il D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.

il D.Lgs n. 18/8/2000 n.267 e s.m.i., ed in particolare l'art.42

la L. n. 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018);

il vigente Statuto Comunale

il vigente Regolamento di disciplina delle attività di vigilanza e controllo sulle Società partecipate,

Con nr.9 voti unanimi favorevoli su nr.9 presenti e votanti (Sindaco Barbero – Presidente Di Carmelo – Consiglieri Cresta – Alessandra Icardi – Levati - Orlando – Nadia Rossi – Varona e Zaio), espressi nelle forma di legge e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

- 1. Di richiamaré le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Valenza detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 e modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, come risulta dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 3. Di dare atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1 Lett. B) n. 3, D.Lgs n. 267/2000, come risultante dall'Allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);

6. Di disporre che

- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito con modif. con L. n. 114/2014, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015, tenuto conto di quanto indicato dall'art.21 del D.Lgs n. 100/2017 (Decreto correttivo);
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art.24, c.1 e 3, TUSP e dal D.Lgs n. 100/2017 (Decreto correttivo);

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con nr. 9 voti unanimi favorevoli su nr.9 presenti e votanti,

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Al termine delle operazioni di voto rientrano in aula i Consiglieri Luca Merlino, Maurizio Oddone, Paolo Patrucco e Annamaria Zanghi. Presenti nr.13

Approvato e sottoscritto

F.TO IL PRESIDENTE (Salvatore DI CARMELO)	F.TO	IL SEGRETARIO GENERALE Dott.Stefano VALERII	
Pubblicata all' Alb	o Pretorio del Comi	une il 08.01.2019 per gg. 15	
li', 08.01.2019	F.TO	II Segretario Generale Dott.Stefano VALERII	
La presente Deliberazione:			
Lì. 09-01-2019	(art. 134 - comma	4 - D. Lgs. 267/2000)	
Li, <u>08-04-20-19</u>	f.TO	Il Segretario Generale Dott.Stefano VALERII	
□ è divenuta esecutiva il(art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 267/2000)	decorsi	10 giorni dalla pubblicazione	
Lì,	F.T	O II Segretario Generale Dott.Stefano VALERII	
Per copia conforme all'originale, rilasciata ir	n carta libera, per u	so amministrativo	
Valenza, lì			